

Sentenza N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, 2022 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 marzo 2022

IL

2146/22

Estratto Esecutivo a: Procura Repubblica  
Corpi Reato  
Mod. 1  
Prefettura  
il

Estratto a:  
Mod. 21 P.M. con Re.Ge.  
Questura  
Carcere  
Ufficio recupero crediti  
il

Data d'arresto  
Data eventuale scarcerazione

n. \_\_\_\_\_ R.G.D.  
n. \_\_\_\_\_ R.G.N.R.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N. 2146/22  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28/03/22

28/03/22

**Tribunale di Milano**  
**Sezione II Penale**

Il Giudice dott. Nicola Clivio, alla udienza del 25 febbraio 2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

all'esito del procedimento iscritto ai numeri di registro sopra indicati nei confronti di

▪

\_\_\_\_\_

libero-assente

Difeso di fiducia dall'avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Milano

**IMPUTATO**

Per il reato di cui all'art. 3 del D. Lgs. 74/2000, perché fuori dai casi di cui all'art. 2, al fine di evadere l'Ires, in qualità di amministratore unico e firmatario della dichiarazione relativa all'anno 2016, della società \_\_\_\_\_, con domicilio fiscale in Milano, cf \_\_\_\_\_, dichiarava elementi attivi inferiori a quelli effettivi, per € 642.000,00 (importo superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione pari a € 7.287.292,00) ed imposta evasa pari ad € 176.550 (superiore ad € 30.000), attraverso la falsa rappresentazione di operazioni commerciali (e dunque imponibili ai fini Ires), quali mere operazioni finanziarie (e dunque non imponibili ai fini IRES).

Nella specie, i bonifici incassati a saldo/pagamento delle fatture (e come tali risultanti dagli estratti conto della società), venivano invece registrati nella contabilità interna (libro giornale e libro mastro), quali operazioni di natura finanziaria relativi ad un asserito contratto di "Cash pooling" denominato "accordo quadro per la gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo", da ritenersi fittizio anche perché, oltre che privo di effettiva esecuzione, è rimasto inattuato nella sua struttura essenziale; ed infatti non risulta essere stato istituito né un

contratto di pool (in forza del quale avrebbe dovuto intestarsi in capo al pooler un conto corrente cui far confluire tutti i movimenti delle posizioni di conto corrente delle singole società), né i "contratti di conto corrente non bancari" necessari alla contabilizzazione interna delle singole posizioni (di debito e credito) facenti capo a ciascuna società del gruppo.

In Milano, il 28/11/2017.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

### Pubblico Ministero

Assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste

### Difesa

Si associa alla richiesta del pubblico ministero

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio del 22 ottobre 2020, [REDACTED], amministratore unico in della società [REDACTED], veniva chiamato a rispondere del reato di cui in epigrafe.

Il processo si svolgeva alle udienze del 21 dicembre 2020, 28 giugno, 8 ottobre 2021, 28 gennaio e 25 febbraio 2022.

L'istruttoria dibattimentale è consistita nell'audizione dei testi [REDACTED] e [REDACTED], rispettivamente funzionaria dell'Agenzia delle Entrate e consulente tecnico di parte, e nell'acquisizione della relazione di quest'ultimo.

Da tali elementi probatori è emerso che l'Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica fiscale eseguita nei confronti della società in esame, rilevò l'omessa contabilizzazione di versamenti derivanti da società appartenenti al medesimo gruppo. In particolare, si trattava di movimentazioni che, seppur fossero perfettamente indicate nelle scritture contabili della società quali rientranti nell'ambito di operazioni di cash pooling, furono ritenute dall'A.d.E. quali oggetto di un rapporto commerciale tra le società, e quindi tassabile.

Questo per una ragione prettamente formale, in quanto tali operazioni, nel conto corrente bancario, recavano quale causale la dicitura "pagamenti fatture" o "giroconto per finanziamenti soci infruttiferi"; a fronte di tale presunzione, la società, al fine di dimostrare la correttezza di tali finanziamenti infragruppo, nel corso delle operazioni di verifica produsse un contratto del 3 gennaio 2014, denominato "accordo quadro per la gestione delle disponibilità finanziarie" che era stato stipulato tra [REDACTED] (già [REDACTED]), [REDACTED] S.p.A., [REDACTED] S.p.A. e [REDACTED] e che ancora oggi prevede un espresso mandato alla [REDACTED] affinché disponga a propria discrezione e nell'interesse del gruppo nel suo complesso, trasferimenti finanziari di qualsivoglia ammontare tra le società di gruppo.

Nonostante tale produzione documentale, l'A.d.E. escluse che suddette movimentazioni potessero essere ricondotte al contratto di *cash pooling*, non avendo reputato quest'ultimo in linea con una asserita forma tipica del contratto.

Non avendo riconosciuto tale modello contrattuale, attribuì pertanto a tali trasferimenti la natura di ricavi non contabilizzati e come tali suscettibili di essere ripresi a tassazione, con conseguente evasione d'imposta da parte del contribuente.

Il compendio probatorio come sopra descritto non consente di affermare la penale responsabilità dell'Onetti in relazione al delitto a lui ascritto, non risultando integrato l'elemento oggettivo del reato.

Il reato contestato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero **avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria**, indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti o ritenute fittizie, quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 30.000 o in altri casi specificamente indicati.

Nel caso di specie, va innanzitutto rilevato che non è stato acquisito al dibattimento alcun documento falso o mezzo fraudolento in grado di ostacolare l'accertamento fiscale, in quanto la società, tenendo correttamente tutta la documentazione contabile, ha ivi indicato in maniera chiara e comprensibile tutte le movimentazioni finanziarie avvenute tra le società di gruppo. Ma non solo, a riprova della correttezza del suo operato ha altresì prodotto, nel corso delle operazioni di verifica, il contratto di *cash pooling* e ha quindi dimostrato l'esistenza dell'accordo tra le società del gruppo in forza del quale le movimentazioni finanziarie avevano avuto luogo.

Tale completezza non solo è stata confermata dal teste [REDACTED]<sup>1</sup>, ma è emersa in modo evidente dall'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2016.

D'altra parte, la contestazione dell'Agenzia è fondata unicamente sul presupposto che le movimentazioni finanziarie in entrata sui conti correnti della società in esame costituiscano ricavi non contabilizzati, derivanti da operazioni commerciali tra le società del gruppo, e come tali soggette a tassazione IRPEF, perché non ha riconosciuto la validità del contratto di *cash pooling*.

Ai fini di una maggiore comprensione, è opportuno chiarire che con "*cash pooling*" si fa riferimento ad un accordo volto all'accentramento, in capo a un unico soggetto giuridico (che solitamente è la capogruppo, c.d. pooler), della gestione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario, allo

---

<sup>1</sup> Vedi testimonianza di [REDACTED], udienza del 28 giugno 2021, pag. 8.

DIFESA, AVV. [REDACTED] – *Ma la contabilità l'avete acquisita tutta?*

TESTIMONE [REDACTED] – *La contabilità l'abbiamo vista tutta*

DIFESA, AVV. [REDACTED] – *L'avete giudicata corretta, regolarmente tenuta?*

TESTIMONE [REDACTED] – *Si mi pare che abbiamo scritto proprio, sì a livello formale...*

DIFESA, AVV. [REDACTED] – *Lo avete scritto a pagina 5, si scrive che la contabilità è regolarmente tenuta*

TESTIMONE [REDACTED] – *Esatto sì*

scopo di gestire al meglio la tesoreria aziendale. Questo consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo. Esso, infatti, permette di compensare i saldi attivi di conto corrente di alcune società con i saldi negativi di altre, riducendo così i costi derivanti dall'accesso al credito. In particolare, attraverso suddetto accordo:

- le società conferiscono mandato alla società capogruppo (c.d. *pooler*) per la gestione della tesoreria del gruppo
- la società *pooler* stipula un contratto con un istituto di credito (c.d. contratto di pool) in base al quale alla stessa viene intestato un conto corrente cui far confluire tutti i movimenti che interessano le posizioni di conto corrente delle singole società
- la società *pooler* stipula con le società del gruppo dei contratti di conto corrente non bancario, al fine di legittimare le singole posizioni di debito e credito, conseguenti al trasferimento dei saldi attivi e passivi dei singoli conti su quello del pool.

La ratio che sottende a tale contratto va, in via generale, individuata nella gestione ottimale dei flussi di liquidità provenienti dalle varie società di gruppo attraverso l'accentramento di risorse finanziarie, a seconda delle necessità finanziarie contingenti delle singole società del gruppo.

Fatta questa premessa, va rilevato che la contestazione dell'Agenzia parte dal presupposto che il *cash pooling* sia un contratto tipico, il cui elemento costitutivo andrebbe individuato in un puntuale coordinamento da parte della capogruppo, la quale non potrebbe dislocare i flussi finanziari in modo arbitrario, ma dovrebbe impartire specifiche direttive e disporre i trasferimenti secondo un preciso criterio di necessità; d'altra parte, secondo l'A.d.E. sarebbe in ogni caso esclusa la possibilità che i trasferimenti finanziari avvengano direttamente tra le società del gruppo. L'accordo in esame dunque, non disciplinando in modo specifico le tempistiche e le modalità di trasferimenti, non sarebbe riconducibile ad un contratto di cash pooling.

Tale valutazione non appare, tuttavia, condivisibile, trattandosi di contratto atipico, rientrante nell'alveo della autonomia contrattuale e, in ragione del principio di atipicità enucleato dall'art. 1322 c.c., le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto e concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, e purché ovviamente non siano contrari a norme imperative e di ordine pubblico.

Nel caso in esame, il contratto di *cash pooling* concluso dalla società è totalmente in linea con il dettato normativo: esso in particolare conferiva il mandato alla società di capogruppo "*affinché quest'ultima disponga a propria discrezione e nell'interesse del gruppo trasferimenti finanziari di qualsivoglia ammontare tra le società del gruppo*" e viene inoltre aggiunto che "*i trasferimenti potranno consentire di assolvere alle necessità finanziarie che saranno di volta in volta prospettate dalle singole società controllate*". Siffatto rapporto contrattuale, seppur preveda che i trasferimenti finanziari possano avvenire direttamente tra le società del gruppo e senza essere vincolati a condizioni prestabilite in modo rigido, e come tale formulato in modo meno stringente rispetto al generale contratto di cash pooling, appare coerente con la causa concreta del contratto in esame, essendo diretto a realizzare una gestione ottimale dei flussi di liquidità provenienti dalle varie società di gruppo

attraverso l'accentramento di risorse finanziarie, a seconda delle necessità contingenti delle singole società del gruppo. Infatti, in ragione delle grandi dimensioni del gruppo, che rendevano impossibile una programmazione anticipata della gestione della cassa, la società ha optato per un regime più snello, che consentisse di effettuare movimentazioni quotidiane in base alle esigenze finanziarie sopraggiunte volta per volta.

Va, pertanto, riconosciuta la correttezza dell'operato della società in ragione della validità di tale contratto di *cash pooling* che, seppur formulato in termini meno stringenti di quelli che generalmente troviamo nel contratto di *cash pooling*, risponde ad esigenze di necessità del gruppo, e come tale ponendosi in piena conformità con il principio di libertà negoziale tutelata dall'art. 1322 c.c..

Tale conclusione non può nemmeno essere impedita dal fatto che la descrizione della registrazione contabile di tali versamenti ("cash pooling da...") non corrisponda a quella riportata nella documentazione bancari ("pagamento fatture"), potendo questa situazione essere frutto di una impropria definizione delle operazioni, di per sé inidonea a fondare la natura reddituale dei flussi in entrata.

D'altra parte, alle medesime conclusioni è pervenuta altresì la Commissione Tributaria<sup>2</sup> la quale, chiamata a deliberare su fatti analoghi ma inerenti agli anni di imposta 2014 e 2015, accogliendo il ricorso, ha affermato la correttezza del comportamento tenuto dalle società nell'ambito del rapporto di cash pooling di cui la società in esame è parte.

Alla luce delle considerazioni che precedono l'imputato dev'essere mandato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

██████████ dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.



Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

indica

in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.

Milano, 25 febbraio 2022.

Il Giudice  
Nicola Clivio



EPUSIARI...  
28/03/22  
IL CANCELLIERE  
A. ...

<sup>2</sup> Commissione Tributaria provinciale di Gorizia, Sez. I, sentenza n. 4/2019 (depositata il 13 febbraio 2019)